

A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of a network of white lines and small circles on a blue gradient background, resembling a circuit board or a neural network.

DEONTOLOGIA FORENSE

MODULO II

I DOVERI DELL'AVVOCATO

L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche

L'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale. L'avvocato ha obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d'ufficio, in quanto iscritto nell'apposito elenco, e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti.

La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.

I DOVERI DELL'AVVOCATO

Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare.

Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile.

Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell'affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale.

I DOVERI DELL'AVVOCATO

Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l'immagine della professione forense.

A tal fine non sono ammessi:

La proliferazione di processi civili e penali contro clienti, colleghi, magistrati

La fissazione di udienza di comparizione a distanza di anni

Tentativo di inserimento della delega a margine di un atto già depositato

Richiesta di forma esecutiva malgrado l'opposizione in corso La sottrazione dai fascicoli processuali di atti o documenti

La falsificazione o alterazione di documenti, certificati, verbali Autentica di firma apocrifa o di persona defunta Falsificazione ripetuta di firma per incassare somme del cliente e trattenerle

I DOVERI DELL'AVVOCATO

Il divieto deontologico di aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni della parte assistita (art. 66 ncdf, già art. 49 cdf) deve essere interpretato nel senso che l'espressione "iniziative giudiziali" si riferisce a tutti gli atti aventi carattere propedeutico al giudizio esecutivo, suscettibili di aggravare la posizione debitoria della controparte, e quindi anche agli atti di precetto, pur non costituenti atti di carattere processuale (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217).

I DOVERI DELL'AVVOCATO

Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua

L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.

L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia.

I DOVERI DELL'AVVOCATO

Dovere di fedeltà

L'avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell'interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa

Condotte non consentite:

- Dopo aver difeso una parte, assumere la difesa della controparte nella medesima vicenda

Assunzione di difesa di due parti con interessi divergenti

- Svolgimento dell'incarico non a vantaggio del cliente, ma di un terzo a lui legato da rapporto di interesse

- Rivelazione a controparte notizie riguardanti il cliente

- Consentire la rimessione in termini del collega avversario

- Non eccepire decadenze alla difesa avversaria.

I DOVERI DELL'AVVOCATO

Dovere di diligenza

L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale.

Dovere di segretezza e riservatezza

L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.

I DOVERI DELL'AVVOCATO

L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti.

I DOVERI DELL'AVVOCATO

Il dovere di segretezza e riservatezza non cessa alla conclusione dell'incarico ma persiste anche dopo la conclusione dello stesso (Nel caso di specie, il professionista, assunto quale teste in altro giudizio, aveva riferito di fatti appresi nel corso del precedente mandato ed in particolare che la sua cliente fosse a suo dire “un po’ affetta da mania di persecuzione” e da “una sorta di compulsivi à maniacale”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi due).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Merli), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 395

I DOVERI DELL'AVVOCATO

Divieti:

Dovere di non rivelare gli incarichi professionali ricevuti dal cliente

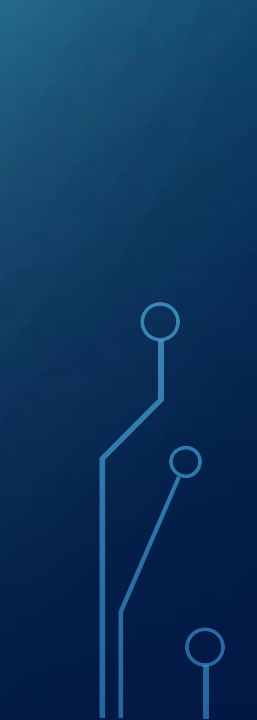
L'avvocato che consenta la conoscenza di documenti riservati del cliente

Avvocato che faccia partecipare al colloquio con cliente, un estraneo al fine di futura testimonianza Il segreto opera anche verso ex clienti Interviste su motivi di rinuncia al mandato



MODULO II

DOVERI DI COLLEGANZA



RAPPORTI DI COLLEGANZA

Art. 41 – Rapporti con parte assistita da collega

1. L'avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega.
2. L'avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti con le altre parti solo in presenza del loro difensore o con il consenso di questi.
3. L'avvocato può indirizzare corrispondenza direttamente alla controparte, inviandone sempre copia per conoscenza al collega che la assiste, esclusivamente per richiedere comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze.
4. L'avvocato non deve ricevere la controparte assistita da un collega senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso.
5. La violazione dei doveri e divieti di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

RAPPORTI DI COLLEGANZA

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che invii una lettera contenente l'esito di un provvedimento giudiziario direttamente alla controparte e non al suo legale con cui pure in precedenza aveva intrattenuto una copiosa corrispondenza e che in missive inviate alla controparte e al suo difensore usi espressioni offensive nei confronti di entrambi (C.N.F. 28/12/2005, n. 240).

Costituisce illecito disciplinare il comportamento del difensore di una cliente, con cui abbia una relazione, che nel corso di un procedimento di separazione personale inviti nel proprio studio l'altro coniuge, in assenza del suo legale, allo scopo di ottenere il consenso alla separazione (C.N.F. 25/09/2008, n. 87).

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che invii una diffida ad adempiere direttamente alla controparte e ad un terzo omettendo di darne comunicazione al collega avversario (C.N.F. 25/03/2002, n. 35).

RAPPORTI DI COLLEGANZA

Integra illecito disciplinare, per violazione dei doveri di correttezza e colleganza (art. 19 ncdf, già art. 22 codice previgente), il comportamento dell'avvocato che richieda la condanna della controparte per responsabilità processuale aggravata (art. 96 c.p.c.) in solido con il suo difensore (art. 94 c.p.c.) qualora il relativo giudizio si concluda escludendo in radice i presupposti dell'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave nonché l'asserita trasgressione del dovere di lealtà e probità (art. 88 c.p.c.). (Nel caso di specie, la domanda avversaria -ritenuta scorretta e in mala fede- veniva accolta in primo grado e confermata in appello. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell'avvertimento).

RAPPORTI DI COLLEGANZA

Deve ritenersi esente da responsabilità disciplinare il comportamento dell'avvocato che, quale parte nel giudizio all'esito del quale sia stata emessa in suo favore la condanna di controparte al rimborso delle spese, indirizzi un invito al pagamento delle stesse direttamente alla controparte e non al collega difensore della stessa, trattandosi di richiesta rivolta da una parte a un'altra; invero, altra cosa è l'attività difensiva, altra cosa è la cura dei propri interessi, giacché il contatto diretto tra parti ha regole diverse rispetto a quello tra difensore e parte (C.N.F. 29/05/2006, n. 30).

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che formalizzi con un atto di transazione l'accordo intervenuto tra il suo cliente e la controparte omettendo di dare comunicazione e richiedere il consenso al legale di quest'ultima (C.N.F. 01/04/2004, n. 63).

RAPPORTI DI COLLEGANZA

Art. 46 – Doveri di difesa nel processo e rapporto di colleganza

- Nell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza.
- L'avvocato deve rispettare la puntualità sia in sede di udienza che in ogni altra occasione di incontro con colleghi; la ripetuta violazione del dovere costituisce illecito disciplinare.
- L'avvocato deve opporsi alle istanze irrituali o ingiustificate che, formulate nel processo dalle controparti, comportino pregiudizio per la parte assistita.

RAPPORTI DI COLLEGANZA

Il dovere di difesa non giustifica la violazione dei principi deontologici di lealtà e correttezza Il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti disciplinari a pretesa tutela del cliente, giacché l'avvocato deve sempre agire nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza (Cass. SS.UU. 27200/2017).

Il diritto/dovere di difesa va contemperato con i doveri di lealtà, correttezza e colleganza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 maggio 2014, n. 75

L'avvocato deve porre ogni rigoroso impegno nella difesa del proprio cliente, ma tale difesa non può mai travalicare i limiti deontologici (CNF, sent. 30.12.2014, n. 75)

RAPPORTI DI COLLEGANZA

- Il difensore nominato di fiducia deve comunicare tempestivamente al collega, già nominato d'ufficio, l'incarico ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve sollecitare la parte a provvedere al pagamento di quanto dovuto al difensore d'ufficio per l'attività svolta.
- L'avvocato, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della legge, collabora con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti.
- L'avvocato, nei casi di difesa congiunta, deve consultare il codifensore su ogni scelta processuale e informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della difesa.
- L'avvocato deve comunicare al collega avversario l'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie.
- La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 6 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del dovere di cui al comma 7 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

RAPPORTI DI COLLEGANZA

Art. 47 – Obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega

- L'avvocato deve dare tempestive istruzioni al collega corrispondente e questi, del pari, è tenuto a dare al collega sollecite e dettagliate informazioni sull'attività svolta e da svolgere.
- L'elezione di domicilio presso un collega deve essergli preventivamente comunicata e da questi essere consentita.
- L'avvocato corrispondente non deve definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l'incarico.
- L'avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l'incarico.
- La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 3 comporta l'applicazione

RAPPORTI DI COLLEGANZA

Art. 48 – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega

- L'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.
- L'avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa:
 - a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo;
 - b) assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.
- L'avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza.
- L'abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo illecito disciplinare.
- La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

RAPPORTI DI COLLEGANZA

- L'art. 48 ncdf (già art. 28 codice previgente) vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell'attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 315

RAPPORTI DI COLLEGANZA

- **Art. 38 - Rapporto di colleganza**

1. L'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega **per fatti attinenti all'esercizio della professione** deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.

L'avvocato non deve registrare una conversazione telefonica con un collega; la registrazione nel corso di una riunione è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.

3. L'avvocato non deve riportare in atti processuali o riferire in giudizio il contenuto di colloqui riservati intercorsi con colleghi.

4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai comma 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

RAPPORTI DI COLLEGANZA

Deve ritenersi adempiuto l'obbligo di dare preventiva comunicazione per iscritto dell'intenzione di promuovere un giudizio contro un collega per fatti attinenti all'esercizio della professione qualora ricorrano tre requisiti: a) uno formale, consistente nell'adozione dello scritto quale veicolo della comunicazione; b) due sostanziali, il primo consistente nel rendere chiara l'intenzione di chi comunica che agirà in giudizio, il secondo consistente nel palesare la ragione dell'iniziativa (C.N.F. 04/05/2009 n. 14; cfr. C.N.F. 13/12/2010 n. 200).

É configurabile la responsabilità disciplinare nel caso in cui l'avvocato che intenda agire giudizialmente nei confronti del collega abbia predisposto e inoltrato a costui la comunicazione informativa quando già sia stata richiesta la notifica agli ufficiali giudiziari, perchè ratio dell'art. 22 è quella di evitare al collega di essere convenuto in giudizio (C.N.F. 15/3/2013, n. 41).

RAPPORTI DI COLLEGANZA

Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che nel corso di una causa civile produca la trascrizione di conversazioni telefoniche da lui stesso registrate (C.N.F. 25/09/2008, n. 83).

Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza e correttezza cui ciascun professionista è tenuto, l'avvocato che registri la telefonata col collega di controparte che lo chiamava per proporre un accordo transattivo tra i rispettivi rappresentati (C.N.F. 27/06/2003, n. 207).



MODULO II

LE SANZIONI DISCIPLINARI



GLI ORGANI DISCIPLINARI

Il **Consiglio di Disciplina** è l'organo deputato alla gestione delle procedure disciplinari. Esso è costituito da membri eletti tra gli avvocati iscritti all'albo, in conformità alle previsioni della Legge n. 247/2012.

Il **Consiglio Nazionale Forense**, invece, svolge una funzione di coordinamento e controllo nel sistema disciplinare ed è competente per:

- l'adozione del Codice Deontologico Forense e le eventuali modifiche, integrazioni;
- la decisione sui ricorsi avverso le sanzioni disciplinari adottate dai consigli distrettuali locali.

Gli organi disciplinari hanno il compito di:

- istruire i procedimenti disciplinari;
- garantire il rispetto delle regole deontologiche;
- applicare sanzioni proporzionate alle violazioni accertate.

LE SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari (Art. 53):

Avvertimento: può essere deliberato quanto il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

Censura: la censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il gradi di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione

LE SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari (Art. 53):

Sospensione: la sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

Radiazione: La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 62. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo.

LE SANZIONI DISCIPLINARI

Il nuovo Codice deontologico elenca due tipi di sanzioni disciplinari: quelle conservative (avvertimento e censura) e quelle interdittive (sospensione e radiazione) con importanti differenze in ordine agli effetti prodotti.

L'avvertimento e la censura, quando divengono esecutive e definitive, hanno una durata illimitata nel tempo. In tema di sanzioni conservative, il CNF, nella sentenza n. 153/20232, ha ribadito il principio secondo il quale esorbita dai compiti del Giudice disciplinare non solo rimodulare ma limitare nel tempo l'efficacia di una sanzione disciplinare, qual è la censura, per la quale non è normativamente prevista una durata o un termine di efficacia.

LE SANZIONI DISCIPLINARI

Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza” (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’istanza di sospensione avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382).

LE SANZIONI DISCIPLINARI

All'erogazione di sanzioni disciplinari possono conseguire **effetti impeditivi**:

- l'art. 7 L. n. 53/94 in tema di notificazione in proprio stabilisce che il COA non può rilasciare l'autorizzazione agli Avvocati che abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione;
- l'art. 29 comma 1 quater disp. att. cpp stabilisce, quale condizione necessaria della permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio, l'assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'ammonimento (oggi avvertimento);

LE SANZIONI DISCIPLINARI

- l'art. 81 comma 2 DPR n. 115/2002 stabilisce che l'iscrizione nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello stato è condizionata all'assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda e prevede la cancellazione di diritto in caso di irrogazione di una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento;
- l'art. 4 comma 3 lett. c del D.M. 180/2010 prevede tra i requisiti di onorabilità dei mediatori l'assenza di sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.

LE SANZIONI DISCIPLINARI

Criteri

Accertata la sussistenza degli elementi idonei a sanzionare disciplinarmente la condotta del ricorrente, occorre determinarne la entità, considerando, a tal fine, che agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto. In particolare, la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista. (CNF sentenza n. 36, 26.2.2024)

LE SANZIONI DISCIPLINARI

Il procedimento disciplinare forense soggiace a prescrizione. Se lo stesso non viene avviato entro cinque anni dalla commissione dell'infrazione, l'azione disciplinare decade.

La sanzione edittale della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale è prevista da uno a tre anni per alcune fattispecie che configurano comportamenti gravi, i più gravi tra quelli fissati dal Codice, che, nell'occorrere invece di circostanze aggravanti, possono in concreto comportare l'applicazione della radiazione.

LE SANZIONI DISCIPLINARI

Articolo 23 (“Conferimento dell’incarico”) - “L’avvocato è libero di accettare l’incarico, ma deve rifiutare di prestare la propria attività quando, dagli elementi conosciuti, desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione di operazione illecita.” e che “L’avvocato non deve suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti”.

Articolo 24 (“Conflitto di interessi”) – l’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un’altra parte assistita o cliente, l’adempimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento del nuovo incarico. il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale:

LE SANZIONI DISCIPLINARI

Articolo 28 (“Riserbo e segreto professionale”) - è dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato. l'avvocato deve adoperarsi affinché il rispetto del segreto professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da dipendenti, praticanti, consulenti e collaboratori, anche occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta

Articolo 30 (“Gestione di denaro altrui”) – nell'esercizio della propria attività professionale, deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili ad un cliente e la violazione di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

LE SANZIONI DISCIPLINARI

Articolo 50 (“Dovere di verità”) – l’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi; non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi; l’avvocato che apprenda, anche successivamente, dell’introduzione nel procedimento di prove, elementi di prova o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non può utilizzarli o deve rinunciare al mandato; l’avvocato non deve impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio; non deve rendere false dichiarazioni sull’esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di un provvedimento del magistrato.

La violazione dei menzionati divieti comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni.

LE SANZIONI DISCIPLINARI

I provvedimenti impugnabili avanti al CNF sono un *numerus clausus*

La tipicità degli atti impugnabili non ammette deroga alcuna, sicché restano impugnabili esclusivamente le decisioni relative alla tenuta degli albi, ai certificati di compiuta pratica forense, ai procedimenti disciplinari, alle elezioni del C.d.O. ed ai conflitti di competenza (Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato la deliberazione con la quale il Consiglio territoriale aveva rigettato un'istanza, definita incidente di esecuzione, finalizzata alla rideterminazione di una sanzione divenuta definitiva. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l'impugnazione).